REGOLAMENTO (CEE) N. 3390/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2053/89 e n. 2054/89 che stabiliscono modalità particolari di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliegie trasformate e per le uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [4], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che il disposto dell'articolo 3 del regolamenti (CEE) n. 2053/89 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 3349/89 [6], e n. 2054/89 della Commissione [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 3349/89, indica il tasso di conversione da utilizzare per la conversione in moneta nazionale del prezzo minimo all'importazione; che, per garantire un'impostazione uniforme in tutta la Comunità e per semplificare la gestione amministrativa, è opportuno utilizzare il tasso preso in considerazione per la fissazione o la modifica degli importi compensativi monetari e riferirsi al tasso previsto all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/89 [9];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamenti (CEE) n. 2053/89 e (CEE) n. 2054/89 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 3*

Il prezzo minimo all'importazione è convertito nella moneta nazionale dello Stato membro di immissione in libera pratica, avvalendosi del tasso di conversione previsto all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 delle Commissione, in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. »

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 24. 4. 1989, pag. 29.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 11.
(6) GU n. L 323 dell'8. 11. 1989, pag. 18.
(7) GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 14.
(8) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.
(9) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 8.